

MINISTERO DE LL' ISTRUZIONE E DE L MERITO - USR LAZIO

LICEO STATALE "NICCOLÒ MACHIAVELLI" – ROMA

LINGUISTICO • SCIENZE UMANE • ECONOMICO-SOCIALE

S e d e c e n t r a l e : Piazza Indipendenza, 7 * 00185 * Tel. 06 . 4452370 *
Succursale: Via Giovanni da Procida,14 * 00162 * Tel: 06 . 83769149 *
Sed e asso c i a t a : V i a d ei Sab e l l i , 8 6 * 00185 * Tel 06 .87886476 *
S i t o W e b : w w w . i s ma c h i a v e l l i . edu.it * e- mail: RMIS026008@istruzione.it
C.F.: 97197320589 • RMIS 026008 • PEC: rmis026008@pec.istruzione.it

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Documento approvato dal Collegio dei Docenti in data _____ Delibera N.
Documento approvato dal Consiglio di Istituto in data _____ Delibera N.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Le presenti Linee Guida disciplinano l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
   - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali (come da regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679, di seguito **GDPR**).
   - Definire le linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica (come da linee guida AgID, delineate nel documento *Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026*).
   - Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA (come da linee guida ministeriali del DM n. 166 del 09/08/2025, contenute nel documento *Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche*).
   - Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*) (come da L. 92 del 29/12/2019 sull'Educazione Civica).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA**: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli

linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

3. **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. **Equità**: l'accesso alle opportunità e ai benefici derivanti dalla tecnologia deve essere aperto a tutti, in maniera trasparente, imparziale e inclusiva.

2. **Centralità della persona**: l'introduzione dell'IA nella scuola deve essere guidata da un approccio antropocentrico, con l'intento di sviluppare dignità e benessere di tutta la comunità scolastica.

3. **Innovazione etica e responsabile**: l'uso dell'IA deve supportare la crescita personale e l'acquisizione di competenze autentiche, promuovendo apprendimento critico e riflessione individuale.

4. **Trasparenza e spiegabilità**: l'istituzione scolastica che adotti strumenti di IA deve assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti possano comprendere in modo chiaro e completo come funzionano i sistemi implementati e quali siano le loro implicazioni pratiche.

5. **Rispetto della privacy**: la progettazione, l'implementazione e l'uso di modelli basati sull'IA deve necessariamente minimizzare i rischi legati alla violazione della privacy e proteggere i dati personali sensibili.

6. **Sicurezza dei sistemi:** è necessario integrare misure tecniche e organizzative solide e aggiornate, capaci di prevenire l'utilizzo improprio o dannoso delle informazioni trattate, assicurando così la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati all'interno dell'ambiente scolastico.

7. **Originalità:** l'uso dell'IA da parte del personale e degli studenti senza una dichiarazione esplicita è considerato plagio. In tal caso, si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Disciplinare.

8. **Profilazione**: è vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.

9. **Responsabilità dei contenuti**: la responsabilità del contenuto dei documenti e dei prodotti creati con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

Titolo II – IA e comunità scolastica

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento ed elaborare materiali didattici. Per studenti con BES, l'uso personalizzato può essere previsto nel PDP/PEI (sintesi vocali, supporto alla lettura, creazione di mappe, esercizi personalizzati).
3. I docenti sono tenuti a dichiarare che il materiale presentato è stato elaborato con il supporto dell'IA.
4. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana e sostituendo la valutazione critica del docente.
5. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy (ad esempio, in materia di dati personali e sensibili).
6. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
7. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
8. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.

3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
   - Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.
   - Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
   - Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 7 – Utilizzo dell'IA per studenti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
2. Gli studenti non devono delegare all'IA il completo svolgimento di compiti, elaborati o verifiche senza esplicita autorizzazione. Non affidarsi passivamente agli output, ma rielaborarli criticamente, controllarli e testarli.
3. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio. Si applicano le sanzioni disciplinari previste dal regolamento disciplinare.
4. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
5. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'IA.
6. La manipolazione di immagini di terzi non è consentita e la diffusione costituisce una violazione del diritto alla privacy.

Art. 8 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte dell'intera comunità scolastica può comportare sanzioni disciplinari.

2. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve essere ponderato e responsabile, riconoscendo il loro significativo impatto sul consumo energetico. Si incoraggia l'adozione di pratiche efficienti e la preferenza per modelli e servizi che dimostrino un impegno per la sostenibilità energetica.

4.

Titolo III – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 9 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato periodicamente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.